


# CASA de ra REGOLE



notiziario delle Regole d'Ampezzo



Regole d'Ampezzo - Via del Parco, 1 - Tel. (0436) 2206/2269 - Cortina d'Ampezzo

Direttore responsabile: Mario Caldara - Autorizz. Trib. Belluno n. 9/89 del 20.09.89 - Sped. Abb. Post. Gruppo IV  
Stampa: Tipografia Print House snc, Via Chiamulera, 1 Cortina d'Ampezzo - Testi di esclusiva proprietà della testata

## IL PARCO ALLE REGOLE

LA REGIONE RICONOSCE IL VALORE DELLE REGOLE  
APPROVA LA LEGGE ISTITUTIVA DEL PARCO

### «GENERALE ET PARTICULARE»

di Mario Caldara Cenja

Parlando delle Regole e del Parco d'Ampezzo, non poteva non tornare alla mente il Machiavelli con il suo «generale et particolare». Era così che il segretario fiorentino amava definire da una parte il Moloch del grande stato unitario, egoista ed inesorabile, dall'altra la piccola e gracile entità delle autonomie locali.

Contro il «generale» le Regole lottarono per secoli e secoli nel tentativo, finalmente coronato di successo, di affermare orgogliosamente la propria esistenza autonoma. Per allentare il cappio del «generale», che lo stato unitario, in ogni tempo, ha sempre stretto attorno al loro collo, le Regole hanno gagliardamente e da sempre impegnato le proprie forze migliori.

Con la costituzione del Parco d'Ampezzo si è verificato un fatto, che mi ha lasciato sorpreso e, come regoliere, mi ha fatto sentire lieto e, al tempo stesso, pesantemente impegnato. Il Moloch a un certo punto ci ha detto: «Il parco delle Dolomiti è vostro e ve lo gestite voi». E' un incredibile atto di fiducia, che lo Stato ha avuto verso di noi, confortato e convinto dall'esame della gestione plurisecolare dei pascoli e boschi di Cortina, che le Regole possono ben vantare. E' qui inevitabile che torni a galla l'allodio. E' questo un antico istituto, che vede al centro la famiglia, ovvero il «fuoco». E l'attento amministratore di questo bene familiare era, fin dalla più profonda antichità, l'uomo. Ma l'attenzione va tutta rivolta non sull'uomo, ma sul bene, perchè, laddove manchi il maschio, subentra la donna, ovvero l'attuale «tosa da roba». Ma è sulla più o meno



profonda ignoranza dell'istituto regoliere, che hanno messo radici certi gratuiti atteggiamenti di molti, non ultimo quello di una rappresentante del Consiglio Regionale. Nasce così anche un titolo del Corriere nazionale, che ci etichetta tutti del facile ed altisonante epiteto di «maschilisti». Lasciatelo dire, se è il caso alle nostre donne. Non perdiamo la conoscenza e la coscienza della gigantesca dimensione storica che si portano dietro le radici delle Regole. Non dimentichiamo che sono delle radici millenarie, che affondavano in un tessuto, in cui era in discussione se le donne avessero o meno l'anima. E non ignoriamo il travaglio che stanno vivendo gli attuali organi delle Regole, per dare anche alle donne un riconoscimento, che sia nello

stile del tempo. Non perdiamo poi di vista il fine primo ed ultimo delle norme regoliere, che è mantenere intatto nel tempo questo patrimonio terriero e boschivo, in cui affondano le proprie radici buona parte delle odierne attività del terziario, di cui vive Ampezzo.

Sono d'altra parte perfettamente convinto che i Consorti regolieri sapranno valutare la disponibilità che questo atto del «generale» comporta e si sentiranno impegnati ad offrire, come sempre, il meglio di sé.

E' un fatto sul cui peso ed eccezionalità sono convinto che i Regolieri sappiano ampiamente riflettere ed agire.

E' anche questa una posizione di attesa letizia, che questo foglio intende fare propria.

## NASCITA ED EVOLUZIONE DEL PARCO

Su volontà espressa nell'Assemblea generale del 22 aprile 1979, la Deputazione inizia lo studio della possibile costituzione in parco naturale di parte del territorio regoliero confinante con la vicina Provincia di Bolzano, ove già esiste il parco naturale di Sennes-Fanes-Braies.

In effetti la Deputazione con provvedimento del 25 ottobre 1979, delibera una prima perimetrazione del possibile parco, lungo la linea: Cianzopé, Cason de Rozes, Lagazuoi Grande, poi rasente il confine comunale con Badia e Marebbe fino alla Croda del Beco, a confine con Braies e Dobbiaco fino alla Croda Rossa, Cimabanche, Costabella e, lungo il confine con Auronzo, sul crinale del Cristallo. La delimitazione interna: all'incirca ai piedi delle Tofane, verso i Tondi di Cianderou, Posporcora, Pian de ra Spines, Punta Fiammes e lungo il piede del Pomagagnon fino a Zumeles. L'intera area veniva a coprire una superficie di 11.000 ettari, estensibile eventualmente per ulteriori 3.000 con l'inclusione del territorio di Valbona fino alla Foresta di Somadida ed alla sommità del Sorapis, a confine con Auronzo e San Vito. Sono escluse le aree attrezzate per gli sport invernali del Lagazuoi Piccolo, Tofane, ra Valles, Staunies e Faloria. Contemporaneamente viene rivolto formale invito all'amministrazione comunale, perchè «adotti apposita deliberazione di competenza in riguardo ai beni di pertinenza del Demanio dello Stato» (rocce e corsi d'acqua).

Un comitato consultivo, nominato appositamente dalla Deputazione, elabora una proposta di disciplina dell'area a parco, per essere assunta e recepita direttamente nel Laudo, quale sua terza parte.

Nel frattempo la Regione Veneto, nel quadro del programma a livello nazionale di tutelare almeno il 10% del territorio italiano, con legge 31 maggio 1980, n. 72, emana «Norme per la istituzione di parchi e riserve naturali».

Infatti in Italia è tutelato soltanto uno scarso 2% del territorio nazionale; il parametro con gli altri paesi è mortificante: la Francia ne protegge l'8%, Stati Uniti e Giappone il 10%, la Germania Federale e la Gran Bretagna il 21% (i parchi nazionali inglesi accolgono ogni anno 16 milioni di turisti) cfr. «Qui Touring», 23-28 maggio 1988, n. 20.

Stranamente però la legge regionale n. 72/1980 non fa alcuna menzione delle comunioni familiari montane - Regole, tra i possibili enti gestori delle aree a parco, circoscrivendo tale facoltà ai soli Comuni, Comunità Montane, Province e loro Consorzi.

A questo punto inizia l'intreccio di molteplici incontri e colloqui tra la Presidenza regoliera e l'Assessorato regionale all'Ambiente che porta al varo della nuo-

va legge regionale 16.8.1984, n. 40 (Nuove norme per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali) che prevede esplicitamente: «qualora il territorio del parco sia in tutto o in parte compreso tra i beni agro-silvo-pastorali costituenti il patrimonio di comunioni familiari montane, la gestione può essere affidata alle stesse comunioni, anche associate tra loro», assicurandone il funzionamento con adeguate misure finanziarie. In precedenza, già con il cosiddetto «Progetto Montagna» (legge regionale 6 giugno 1983, n. 29) la Regione indicava prioritaria, ai fini della tutela dell'ambiente, l'istituzione del parco delle Dolomiti ampezzane.

### PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO:

Con legge 27.6.1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio) la Regione Veneto introduce il «Piano Territoriale Regionale di Coordinamento» (PTRC) che, tra l'altro, deve indicare le zone destinate alla costituzione dei parchi e delle riserve naturali, dando priorità al parco di Fanes e Sennes.

Nelle nostre «Osservazioni al PTRC», votate nell'assemblea generale del 19 luglio 1987 e trasmesse successivamente alla Giunta regionale, abbiamo posto in risalto alcuni termini per noi inderogabili:

- che i territori previsti a parco nell'ambito comunale di Cortina d'Ampezzo, siano dati in diretta gestione alle Regole ampezzane, secondo i loro laudi e statuti, pur nel quadro generale della legge regionale istitutiva;



- che vi sia la garanzia reale dei finanziamenti regionali in misura adeguata;

- che venga accolta la proposta di diversa denominazione del parco di Fanes e Sennes in «Parco di Cortina d'Ampezzo», in contrapposizione al contiguo parco di Sennes e Fanes in Provincia di Bolzano, per prevenire in radice ogni possibile interpretazione di parco interregionale, che diverrebbe di competenza governativa;

- che venga stralciato dal comprensorio del parco delle Marmarole il territorio del Sorapis e Valbona ricadente in comune censuario di Cortina d'Ampezzo, perchè d'interesse ambientale ridotto, con suo parziale recupero nel comprensorio del parco di Cortina d'Ampezzo;

- che venga riservata la possibilità di realizzare eventualmente una centralina idroelettrica sul Rio Fanes, per emergenti esigenze delle Regole.



### DUE ANNI DI LAVORO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA GESTIONE.

Negli anni 1988 e 1989 sono proseguite continue ed estenuanti trattative interlocutorie con la Regione per concordare sia la delimitazione territoriale dell'area a parco che le modalità della sua gestione. La Presidenza regoliera ha sempre sostenuto e rivendicato:

- la gestione autonoma e su base privatistica da parte delle Regole;

- il finanziamento regionale adeguato all'estensione del territorio a parco (circa 11.000 ettari);

- il controllo regionale limitato esclusivamente alla verifica di conformità del piano ambientale ai dettami della legge istitutiva, senza nomina di rappresentanti regionali, provinciali o comunali nell'ente gestore;

- la garanzia di sufficienti finanziamenti negli anni successivi, in rapporto agli interventi previsti dal piano ambientale ed alla sua esecuzione;

- la cessazione di ogni impegno per le Regole a mantenere il territorio a parco, qualora la Regione non fosse in grado di garantire i finanziamenti, con il ripristino della primitiva destinazione alle attività agro-silvo-pastorali, senza alcun onere per le Regole medesime.

Il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale dell'11 ottobre 1989 per l'istituzione del «Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo», identificava sì l'ente gestore del parco nella Comunità delle Regole d'Ampezzo, però prevedeva la sua integrazione da tre consiglieri del Comune di Cortina d'Ampezzo, di cui due della maggioranza ed uno della minoranza, eletti dal Consiglio comunale e da tre consiglieri provinciali, due della maggioranza ed uno della minoranza, eletti dal Consiglio provinciale.

Contemporaneamente insorgevano anche le 7 consigliere regionali di ogni colore politico che, come «partito trasversale», imponevano alle Regole l'adeguamento del loro Laudo alle previsioni dell'art. 3 della Carta Costituzionale per la parità dei diritti senza distinzione di sesso; in caso contrario che la gestione del parco non venisse affidata alle Regole, anzi ne fossero addirittura estromesse. Di fronte a questo «ricatto» la Presidenza delle Regole, il 15.11.1989 faceva pervenire all'Assessorato regionale all'Ambiente una dettagliata memoria, il cui testo riteniamo utile per il lettore di riportare nella sua stesura integrale:



*«In relazione alle motivazioni addotte dalle Consigliere regionali, perchè la gestione dell'istituendo Parco naturale d'Ampezzo non venga affidata alle Regole ampezzane o che addirittura ne siano escluse (v. «IL GAZZETTINO» 1.11.1989), ci permettiamo di osservare :*

*1. Per l'art. 34 della legge 25.7.1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore. Il DPR 16.11.1952, n. 1979, all'art. 30 precisa che tali comunioni conservano la loro autonomia per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali, appresi per laudo.*

*2. L'art. 10 della legge 3.12.1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della Montagna) stabilisce che: per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con*

*altri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini. Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le Regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le Società di antichi originari della Lombardia, le servitù della Val Canale.*

*3. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 3.5.1975, n. 48 (Norme per la gestione del patrimonio delle Regole ampezzane) prevedono l'obbligo per le Regole di provvedere alla ricognizione, redazione o rielaborazione del proprio Laudo, anche al fine di adeguarlo alle nuove norme di legge. Con ciò il legislatore regionale non intendeva affatto di interferire nell'ordinamento interno delle Regole, anzi ne rafforzava la loro autonomia.*

*4. Appare chiaro quindi che le Regole ampezzane hanno natura privata, anche perchè sorte come associazioni di valligiani sulla base del vincolo agnatico, sopravvissute sino ad oggi nella più ferma difesa di questo loro carattere. Ma la legge 1102/71 - facendo cadere ogni pretesa di assoggettarle alla disciplina indifferenziata e livellatrice degli usi civici - ha confermato che alle Regole si ricollega un interesse generale: quello che si riconnette al carattere della inalienabilità, della indivisibilità e della destinazione dei loro beni appresi per Laudo.*

*5. La Corte d'Appello di Trento, con sentenza n. 480 del 22 novembre 1988, in una causa civile tra la Regola feudale di Predazzo e certo Francesco Giacomelli che pretendeva l'annullamento dell'articolo dello statuto regoliere che esclude dalla comunione i discendenti di sesso femminile, ebbe a pronunciarsi: «La Regola di Predazzo si presenta oggi come una comunione di diritto privato. Ciò posto non si vede come si possa invocare l'art. 3 della Costituzione che pone il principio dell'eguaglianza dei cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua e di religione davanti alla legge, e non già davanti a disposizioni di carattere privatistico. Nel campo successorio ad esempio, non si potrebbe certo addurre la nullità di un testamento che nomina eredi i soli congiunti maschi o, viceversa, le sole femmine».*

*6. L'art. 7 del Laudo della Comunità delle Regole ampezzane stabilisce che nel «catasto generale» siano iscritti i figli maschi discendenti da Consorte regoliere e solo in mancanza di discendenti di sesso maschile, vi siano iscritte le figlie, chiamate tradizionalmente «ereditarie» o «da roba». Col matrimonio le figlie ereditarie conservano e trasmettono i diritti solamente se sono coniugate con consorti regolieri o loro discendenti.*



7. Analogamente alla Corte d'Appello di Trento, la Corte Costituzionale, in un procedimento civile vertente tra le Regole ampezzane ed un dipendente, con ordinanza n. 917 del 26.7.1988, ha dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del Laudo delle Regole ampezzane, perchè riferita a norme non aventi valore di legge.

8. E' necessario tenere presente un principio fondamentale della origine, formazione e composizione della Regola. Come ampiamente documentato anche storicamente, i «partecipantes, habentes jus, consortes» non sono singole persone, bensì le famiglie, «i fuochi, le domus», cioè i nuclei familiari autoctoni e residenti nel paese ed ogni nucleo familiare è rappresentato dal «pater familias» ed è comproprietario «pro indiviso» del bene comune, con parità di diritti e di doveri.

9. Giova in ogni caso sottolineare che nel Catasto generale delle Regole d'Ampezzo, di cui all'art. 7 del Laudo, alla data del 15.11.1989 vi sono iscritti:

- n. 780 Regolieri di sesso maschile, pari all'87,06%;

- n. 116 Regolieri di sesso femminile («ereditarie»), pari al 12,94%, con parità di diritti e di doveri, sia per il godimento del bene comune sia per l'elettorato attivo e passivo.

10. La Deputazione regoliera non è aliena, anzi ha già iniziato lo studio di una possibile normativa di Laudo che garantisca un maggior spazio ed una più larga partecipazione delle donne nell'ambito regoliero, nel rigoroso rispetto però dei capisaldi che qualificano l'istituzione regoliera, tra i quali il regime successorio è fondamentale, perchè assicura la successione sul presupposto dell'appartenenza agli antichi ceppi familiari, la effettiva partecipazione alla comunione e la residenza in luogo.

11. I beni delle Regole d'Ampezzo sono costituiti:

a) dai beni allodiali (ereditari jure sanguinis e quindi jure privato) appresi per laudo ed intavolati nel Libro fondiario alle undici Regole ampezzane, quale comunione generale per condominio, in virtù del decreto 23.3.1960, giorn. 31/60 del Pretore di Cortina d'Ampezzo;

b) dai beni allodiali appresi per laudo ed intavolati nel Libro fondiario ab antiquo alle singole Regole, come loro proprietà assoluta.

I beni di cui ai precedenti commi costituiscono il patrimonio antico delle Regole e risultano vincolati in perpetuo alla inalienabilità, alla indivisibilità e destinati alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

c) dai beni acquisiti a qualsiasi titolo successivamente al 31 dicembre 1952. Questi beni costituiscono il patrimonio nuovo delle Regole, non sono vincolati e possono formare oggetto di libera

contrattazione.

12. Secondo il noto studioso di diritto agrario internazionale e comparato, prof. Giangastone Bolla, i Regolieri, o meglio le famiglie regoliere, sono titolari di un diritto in «re propria», ereditaria e privata, e non di un diritto in «re aliena».

13. Rileva ancora il prof. Bolla («Le comunioni familiari ereditarie dei territori alpini» Firenze, 1947) che «la Regola, sovrapponendosi alla volontà» dei singoli attraverso il voto della maggioranza, tutela la perpetuità e socialità degli scopi comuni e insieme la distribuzione del lavoro, la divisione degli oneri e degli utili; fissa le modalità del godimento, delibera le sanzioni contro chi danneggia gli interessi della comunanza; interviene con i suoi arbitri a comporre le vertenze, con i suoi rappresentanti difende il patrimonio collettivo e ne garantisce la conservazione, il progresso, l'autonomia».



14. Perspicuamente osserva l'economista Ghino Valenti («Rimboschimento e proprietà collettiva» Studi di politica agraria, Roma, 1914) «la proprietà collettiva, mentre impedisce due fattori patologici del suolo cioè frazionamento eccessivo e latifondo, presenta tutti i pregi della proprietà demaniale senza averne i difetti.

Interessa i contadini alla conservazione ed al miglioramento dei beni, dà una base economica alla famiglia, ferma il lavoratore alla terra e ne sconsiglia l'emigrazione, inizia alla vita pubblica i montanari, contribuisce a mantenere fra gli uomini una più giusta eguaglianza, condizione essenziale di uno stabile assetto di democrazia».

15. In conclusione, le Regole sono comunioni familiari montane di diritto privato, proprietarie di un patrimonio inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

16. I Regolieri iscritti nel catasto sono i rappresentanti e portatori dell'interesse delle loro famiglie, ovviamente costituite, oltre che dal Regoliere stesso, dalla moglie e dai figli di sesso maschile e di sesso femminile.

17. Il Laudo (Statuto) è il titolo qualificativo e codificatore dell'ordinamento interno delle Regole e può essere modi-

ficato ed integrato in ogni tempo, purchè vi concorra il voto favorevole di una qualificata maggioranza di Regolieri. E' forse il caso di ricordare che il Laudo attualmente in vigore e deliberato nel 1977, è stato successivamente integrato: nel 1981 con una normativa riguardante i «fioi de sotefamea» e nel 1984 con una riguardante i figli naturali di madre «non da roba».

Nulla vieta pertanto all'Assemblea dei Regolieri di prevedere una normativa specifica in riguardo ai discendenti di sesso femminile.

18. Ma al di là di ogni considerazione di ordine statutario ed interno delle Regole, si pone oggi il problema ben più importante e relativo alla tutela dell'ambiente.

Non si può quindi non apprezzare l'attenzione riservata dalla Regione Veneto ad una organica disciplina per l'istituzione di parchi e riserve naturali, con il precipuo compito di conservare e di valorizzare le risorse dell'ambiente naturale nelle aree di maggior interesse paesaggistico ed ecologico, salvaguardando al tempo stesso le attività socio-economiche delle popolazioni residenti.

19. Come avemmo già occasione di illustrare ampiamente nelle nostre «Osservazioni al PTRC», a Cortina d'Ampezzo la situazione è particolarmente caratterizzata, perchè non si tratta di creare istituti giuridici nuovi, ma di prendere atto di ciò che esiste da secoli e che lo Stato prima e la Regione poi hanno riconosciuto: di prendere atto cioè che l'istituto regoliero, col suo organico ordinamento, da secoli contempera la salvaguardia dell'ambiente ed il miglioramento del territorio con la presenza dell'uomo e con lo sviluppo della sua comunità.

20. Questi concetti sono stati peraltro ampiamente discussi in occasione dell'incontro con la Seconda Commissione Consiliare nei giorni 13 e 14 luglio 1988, ove tutti gli enti ed associazioni partecipanti (Comune di Cortina d'Ampezzo, Comunità Montana della Valle del Boite, WWF, Italia Nostra, CAI, Associazione Albergatori, Associazione Agricoltori, Cacciatori, etc) unanimemente hanno convenuto che le Regole possono dare l'unica garanzia collaudata da secoli, per la salvaguardia del territorio, attraverso la gestione in loro piena autonomia, grazie non soltanto al loro riconosciuto diritto di proprietà, ma perchè da innumeri generazioni hanno dato prova di saggia e tenace difesa dell'ambiente, attraverso la loro disciplina codificata nei Laudi.

21. La stessa Democrazia Cristiana provinciale e di Cortina d'Ampezzo, con sua memoria del 4 agosto 1988 ed indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Belluno ed al Sindaco di

*Cortina d'Ampezzo, ebbe ad osservare che:*

*- in adesione alle giuste aspettative delle Regole, alle quali riconosciamo la piena capacità storica e pratica di gestione del territorio, concordiamo con le medesime sul fatto che la gestione dell'istituendo parco venga a loro affidata in modo esclusivo;*

*- la condizione irrinunciabile è che la Regione Veneto garantisca alle Regole:*

- a) un finanziamento adeguato alla estensione territoriale dell'istituendo parco;*
- b) la gestione privatistica da parte delle Regole del parco medesimo;*



*c) un controllo limitato esclusivamente alla verifica di conformità del piano ambientale ai dettami della legge istitutiva, senza nomina di rappresentanti regionali per la gestione;*

*d) che la Regione Veneto si impegni anche per gli anni successivi al versamento del finanziamento in rapporto agli interventi previsti dal piano ambientale ed alla sua esecuzione;*

*e) che in caso di mancato finanziamento da parte della Regione Veneto di cui al punto che precede, cessi automaticamente ogni impegno da parte delle Regole e quindi dell'ente al quale è affidata la gestione, nei confronti della Regione stessa.*

*Questa nostra posizione emerge dai fatti palpabili e ben visibili che testimoniano l'impegno plurisecolare delle Regole e la loro vocazione alla tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale e pertanto anche dell'istituendo parco. La gestione privatistica del parco potrebbe assurgere ad esempio di buona gestione e potrebbe diventare un fiore all'occhiello per la Regione Veneto stessa.*

*Se però la Regione Veneto non sarà in grado di aderire alle richieste sopra esposte e soprattutto se non sarà in grado di garantire un adeguato e costante finanziamento, siamo del parere che il parco non debba essere istituito....Firmato: il segretario provinciale ed il segretario di sezione della D.C.»*

*22. Le Regole ampezzane, proprio perchè apprezzano la preoccupazione della Regione Veneto per la salvaguardia del territorio d'Ampezzo, sono certe che tutte le forze politiche regionali siano convinte che l'istituto regoliero vi possa dare la migliore garanzia.»*

Questa memoria veniva recepita dal Consiglio regionale che, dopo aver assunto i pareri della Prima e della Seconda Commissione Consiliare, nella seduta del 9 febbraio 1990, all'unanimità votava il progetto di legge istitutiva del «Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo».

Lo Statuto della Regione Veneto vuole che la legge, una volta votata dal Consiglio, venga trasmessa entro 5 giorni al Governo centrale per il suo esame ed approvazione entro 30 giorni, e solo dopo sarà promulgata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale e resa esecutiva. Il parco d'Ampezzo è il terzo parco in ordine di tempo che viene istituito nel Veneto: il primo è quello dei Colli Euganei (legge regionale 10.10.1989, n. 38, votato dal Consiglio regionale all'unanimità il 1 settembre 1989), il secondo è quello della Lessinia (legge regionale 31.1.1990, n. 12, votato a maggioranza il 20 dicembre 1989), il terzo è appunto il nostro, votato all'unanimità il 9 febbraio 1990.

#### **COSA DICE LA LEGGE ISTITUTIVA:**

La legge istitutiva del Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo si articola in tre titoli di fondo.

Il primo titolo (artt. 1 e 2) riguarda le finalità del parco, volte alla tutela dei caratteri naturalistici, storici ed ambientali del territorio e precisa che la gestione del parco è affidata, previa stipula di apposita convenzione, alla Comunità delle Regole d'Ampezzo.

Il secondo titolo (artt. 3 - 10) contiene norme per la formazione del cosiddetto «piano ambientale», strumento questo che ha il duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell'ambiente e di sostenere lo sviluppo economico e sociale della zona. Il piano ambientale viene redatto dalle Regole, adottato dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale (prassi analoga a quella del piano regolatore comunale).

Esso è costituito da una parte descrittiva delle caratteristiche del territorio a parco, da una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, da norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e la regolamentazione delle attività consentite e di quelle incompatibili ed infine il programma finanziario. E' interessante rilevare che il piano ambientale, relativamente al perimetro del parco, sostituisce le prescrizioni ed i vincoli del PTRC e la sua approvazione comporta l'automatica variazione degli strumenti urbanistici.

Lo stesso piano deve prevedere inoltre la perimetrazione e la classificazione definitiva del territorio a parco nelle seguenti zone:

- zone di riserva naturale generale;
- zone agro-silvo-pastorali.

Nelle zone di riserva naturale generale le esigenze della protezione del suolo, sottosuolo, della flora e della fauna prevalgono su qualsiasi altra esigenza.

Le zone agro-silvo-pastorali invece sono aree nelle quali, accanto ai valori ambientali, convivono particolari forme colturali: attività forestali, tagli boschivi previsti dal piano economico e le attività pastorali. Anche se in linea di massima è vietato l'esercizio della caccia, vengono consentiti gli interventi di regolazione e selezione della fauna da effettuarsi alla presenza del personale del parco da parte di residenti debitamente autorizzati.

Vi sono consentite anche le attività legate all'escursionismo ed all'alpinismo. Per le costruzioni esistenti sono ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ricostruzione della malga di Stua e l'adeguamento della centralina idroelettrica annessa, il cambiamento di destinazione d'uso limitatamente all'uso agrituristico, la costruzione di eventuali rifugi d'alta montagna. Sono invece vietati l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale; i movimenti di terreno e scavi che potrebbero alterare l'ambiente; l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle inattive da oltre un anno; interventi che modifichino il regime e la composizione delle acque, salvo gli interventi per la difesa idrogeologica e per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili. Sono inoltre proibiti la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all'attività agricola e pastorale nonché per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con la Comunità delle Regole; l'uso dei mezzi motorizzati di qualsiasi tipo nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive, per i servizi di protezione civile e di rifornimento dei rifugi alpini. E' vietato il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio con aeromobili salvo che per operazioni di soccorso, per servizio pubblico o per trasporto di materiali e merci debitamente autorizzato; l'abbandono di rifiuti e la realizzazione di discariche.

Il titolo terzo della legge contiene norme afferenti gli «strumenti di gestione». La Deputazione regoliera assolve ai seguenti compiti:

- delibera i regolamenti per la gestione del parco, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
- provvede alla redazione del piano ambientale entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge;
- propone varianti al piano ambientale;
- delibera in ordine ai bilanci preventivi e consuntivi, relativi alla gestione del parco;
- adotta provvedimenti relativi al personale;



- nomina il direttore del parco;
  - nomina il comitato tecnico-scientifico; La Giunta esecutiva delle Regole provvede:
  - al rilascio dell'autorizzazione per la raccolta della flora a scopi scientifici e didattici;
  - predispone la cattura e l'eventuale abbattimento di animali nel caso di fenomeni degenerativi;
  - rilascia il parere relativamente alle concessioni edilizie;
  - promuove la conoscenza dell'ambiente e attua gli interventi per il miglioramento del medesimo;
  - propone alla Giunta regionale interventi relativi ad opere di prevenzione ed estinzione incendi;
  - delibera in ordine alle attività patrimoniali;
  - delibera in ordine alle convenzioni e ai contratti;
  - delibera su ogni altro atto che rientri nelle finalità della legge istitutiva.
- Il Presidente della Comunità delle Regole vigila sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati ed è autorizzato a compiere gli atti ed adottare i provvedimenti di competenza della Giunta esecutiva che si rendono necessari ed indifferibili.
- In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da un membro di Giunta da Lui delegato.
- La Deputazione regoliera si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive, il quale esprime parere obbligatorio sul piano ambientale, sui regolamenti e sui bilanci e può essere sentito, su richiesta della Deputazione stessa, riguardo ad ogni altra questione di particolare rilevanza.
- Il Comitato, nominato dalla Deputazione, è composto:
- da sei esperti nelle seguenti discipline: geografia, geologia, botanica, zoologia, scienze forestali e agrarie, progettazione ambientale;
  - da tre esperti designati dalla Giunta regionale;
  - dal direttore del parco.
- Il Presidente del Comitato è il Presidente delle Regole.
- Per le necessità di gestione la Deputazione opera con il personale delle Regole adeguando la propria pianta organica e può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione o da altri enti.
- La vigilanza viene fatta da personale appositamente incaricato dalla Deputazione e può essere utilizzato anche personale del Comune, della Provincia e del Corpo Forestale dello Stato.
- E' interessante anche vedere l'ammontare delle sanzioni applicabili:
- da lire 100.000 a 1.000.000 per le violazioni delle prescrizioni di legge, del piano ambientale, dei regolamenti del parco e delle misure di salvaguardia;
  - da lire 1.000.000 a 6.000.000 per l'uccisione di un capo di fauna soggetta a protezione;
  - da lire 100.000 a 1.000.000 per l'estir-

pazione o l'abbattimento di piante soggette a protezione;

- da lire 2.000.000 a 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera di trasformazione geomorfologica, movimenti di terra, apertura di cave o discariche, attività edilizie o impiantistiche in difformità dal piano ambientale;
- da lire 100.000 a 1.000.000 per la circolazione con mezzi a motore in percorsi fuoristrada o comunque in zone precluse alla circolazione di tali mezzi.

In caso di reiterazione è comminata la confisca del mezzo.

I proventi delle sanzioni sono devoluti alle Regole. Le sanzioni sono comminate dal Sindaco di Cortina d'Ampezzo.

La convenzione tra le Regole e la Regione dev'essere stipulata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge e deve indicare i criteri di gestione e di regolamentazione del territorio a parco e può essere modificata a seguito dell'approvazione del piano ambientale e comunque ogni volta si renda necessario per il più adeguato svolgimento delle attività del parco.

La convenzione prevede altresì l'impegno per le Regole ad adeguare entro 12 mesi dalla data della stipula il proprio Laudo, in modo da garantire lo status di regoliere senza distinzione di sesso.

#### PERIMETRAZIONE E FINANZIAMENTI:


Il perimetro del parco inizia dal confine con il Comune di Badia, segue il limite destro della pista Armentarola fino alla Forcella Lagazuoi, alla Forcella Travenanzes, scende seguendo il ruscello fino alla S.S.48 delle Dolomiti, all'altezza del rif. Col Gallina. Da qui lungo la Statale fino al Rubiano, risale fino all'albergo di Sotecordes, prosegue lungo la stradina passando a monte del rif. Dibona, sale a Punta Anna e Bus de Tofana, segue il piede ad est della Tofana di Mezzo, attraversa ra Valles per salire sulla cima de ra Zesta, scende a Cianderou lungo il Graon dei Comate, per un tratto lungo la stradina di Posporcora per poi scendere lungo il Valon de ra Foia fino a Pian de ra Spines. Attraversa il Boite alla confluenza con il Felizon che segue fino a Ospitale. Sale lungo la strada di Val Padeon fino alla malga, da qui alla base de ra Cresta Bianca. Passa a monte del rif. Sonforchia fino a Col da Varda, scende al Passo Tre Croci e poi lungo la Statale fino al confine con Auronzo. Il perimetro esterno segue il confine comunale con i Comuni di Badia, Marebbe, Braies, Dobbiaco e Auronzo. In riguardo ai finanziamenti, essi sono dati:

- da un contributo iniziale regionale per le spese di primo impianto, della redazione del piano ambientale e degli oneri di gestione per l'esercizio finanziario 1990, nella misura di lire 1.500.000.000;



- da proventi delle sanzioni;
- da contribuzioni da parte dei soggetti pubblici e privati operanti nell'area a parco;
- da proventi riscossi per le attività e servizi svolti.

Sommessamente ci sembra di poter affermare che la Regione, con la Legge istitutiva del parco, abbia dato ampio riconoscimento che la gestione del parco spetta alle Regole, cioè ad un organismo privato - caso questo unico in Italia e fors'anche in campo internazionale -, che le Regole sapranno sicuramente adempiere a tale compito e che la Regione abbia stanziato un primo, ragguardevole contributo.



Rocce - proprietà demaniale in affitto alle Regole d'Ampezzo

Su gentile concessione della Signora Maria Luisa Colli in Bigontina riportiamo volentieri la Sua lettera indirizzata il 25 novembre 1989 a «Famiglia Cristiana» ed inviata per conoscenza al Presidente della Giunta Regionale del Veneto, alle Consigliere Regionali del Veneto, all'on. Tina Anselmi ed all'«Amico del Popolo»:

*Cara Famiglia Cristiana,*

*Siamo abbonati alla tua Rivista da parecchi anni e, leggendo l'articolo «No al Parco delle Dolomiti con Regole maschiliste» riportato sul n. 47 del 29 novembre 89 non posso fare a meno di intervenire.*

*Perché si possa comprendere meglio cosa sono le Regole ed il loro funzionamento allego uno scritto recentissimo sulle dichiarazioni di don Floriano Pellegrini.*

*E dalle pagine della tua rivista desidero*

*porgere una vivissima preghiera alle gentili Signore di Palazzo Ferro Fini a Venezia:*

*che non intervengano senza cognizione, non creino problemi dove non ce ne sono,*

*non portino discordia dove c'è armonia. Noi donne non siamo fuori della porta a bussare, ma padrone a casa nostra ed a fianco dei nostri uomini, sempre, nella buona e nella cattiva sorte.*

*Con molti ringraziamenti per la pubblicazione*

*Firma*

## PIANO DEI TAGLI 1990

PART.	LOCALITA' LOTTI	MASSA Lorda mc.	LEGNAME mc.	LEGNA mst.
179	Giou dei Comate	383	260	135
207	S. Uberto	520	355	185
208	Ru dei Caai	283	195	100
209/A	Sonpouses	95	65	35
215/A	Sas Scendú	244	170	80
60	Pisciandre	422	300	130
352	Sora Colaz	701	490	230
256/A	Podestagno	254	165	100
288	Tamarin	1017	685	370
17/A	Val Negra	350	240	120
37	Forzela	545	380	180
38	Miliera	598	415	200
39	Forzela	355	245	120
<b>TOTALI</b>		<b>5767</b>	<b>3965</b>	<b>1985</b>

Nel 1990 la legna in bosco verrà consegnata nelle particelle sopra elencate, con esclusione dei lotti dei «Comate», e dei «Pisciandre», in quanto troppo scomodi. Saranno anche disponibili circa 200 - 300 metri steri, ricavabili da schianti in zone accessibili varie.

Nei prossimi 3 - 4 anni il fabbisogno di legna allestita potrà essere soddisfatto interamente con essenze dolci dei nostri boschi, senza dover ricorrere all'acquisto fuori Cortina di legna dura. Pertanto le consegne saranno di sola legna allestita di abete e larice. Come di consueto, unitamente all'invito all'assemblea invieremo la scheda di prenotazione della legna (se allestita o in bosco), con preghiera di volerla restituire a breve termine, compilata e sottoscritta.

### DATI COMPARATIVI FABBISOGNO LEGNA DA ARDERE

ANNO	CONSEGNE IN BOSCO mst.	LEGNA ALL. DOLCE mst.	LEGNA ALL. DURA mst.	TOT. FABBIS. mst.
1986	2430	720	510	3660
1987	2250	510	390	3150
1988	1980	480	290	2750
1989	1830	300	180	2310

### FEDELTA' AL LAVORO.

Carlo Constantini Febar ha raggiunto un gran bel traguardo: il venticinquesimo anno di attività quale segretario delle Regole d'Ampezzo.

In un mondo ed in un'epoca in cui tutto ed, in modo particolare, i rapporti di lavoro sembrano un qualcosa di poco stabile ed in eterna mutazione, questa saldezza del Febar sulla tolda della navicella regoliera non può che suonare come motivo di soddisfazione e di convinto encomio.

Per questo il Presidente delle Regole, i colleghi di lavoro e tutti coloro che gli sono vicini, hanno voluto unirsi a lui in una cordiale e simpatica «beverella» nella Ciasa de ra Regoles.

Al giornale non resta che ringraziare il Febar e rivolgergli l'augurio di «Ad multos annos!».



### A «FREGORA» RISPONDO.

Rispondo ad una «fregora» del giornale La Usc di Ladins di dicembre dell'anno scorso.

Innanzitutto tutto mi complimento per la tempestività, con cui si avanzano degli interrogativi e dei dubbi sul nuovo giornale delle Regole «Ciasa de ra Regoles». Potremmo addirittura parlare di capacità divinatorie, notando che la Usc di Ladins precede abbondantemente l'uscita del nostro bimestrale.

Le novità riguarderanno esclusivamente la vita regoliera.

Alla domanda di chi lavorerò per questo giornale, rispondo in prima persona: io, Mario Caldara, che ne sono il direttore responsabile. Se qualificarmi gente del mestiere, lo lascio dire al tempo ed alla tessera dell'Ordine dei Giornalisti, cui appartengo da 24 anni, condizione che, per legge, mi dicono sia indispensabile per poter avere la direzione responsabile di una testata.

Mi illudo di saper scrivere in italiano. Per quanto riguarda l'ampezzano, confesso in tutta sincerità la mia estrema modestia. Si potrebbe qui innescare un lungo discorso sull'opportunità di scrivere o meno in dialetto, espressione vivissima, che non sempre tollera la grafia. Non credo di essere persona, che, per principio, vada a colui che comanda. Secondo, non sono persona «ben mestege», ovvero, addomesticata, docile, facile. Con colui che comanda ho avuto più di un confronto, chiaro, non sempre zuccherino, ma civile, com'è nello spirito regoliera.

Accanto a me compare e comparirà sul giornale un numero notevole di firme, che mi auguro competenti e libere da influenze varie.

Colgo appunto l'occasione per invitare anche Dim, che, se non sbaglio, dovrebbe essere il regoliera Marco Dibona, a collaborare con noi nella fattura di questo foglio, che non vuole essere la voce di un singolo, ma un coro a più voci di regolieri.